



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

D.L. 24 aprile 2017, n. 50

MANOVRA FISCALE CORRETTIVA:

prime considerazioni

Giancarlo Modolo

Commissione Diritto Tributario Nazionale (dirette)

Milano, 27 aprile 2017

Sterilizzazione clausole di salvaguardia

Aumento aliquote Iva

Art. 9 D.L. 24.4.2017, n. 50

Anni di applicazione	Aliquota Iva 10% dovrebbe diventare	Aliquota Iva 22% dovrebbe diventare
2018	11,50%	25%
2019	12%	25,40%
2020	13%	24,90%
2021	13%	25%

Sterilizzazione delle clausole che prevedono l'aumento dell'Iva e delle accise sui carburanti nel 2018; sostenere il lavoro giovanile con interventi mirati sul cuneo fiscale; proseguire nella riduzione della pressione fiscale complessiva.

Con queste raccomandazioni la maggioranza ha dato - il 26.4.2017 - via libera al Documento di economia e finanza presentato dall'esecutivo insieme alla manovra di correzione dei conti pubblici del 2017.

Split payment

**Modifica art. 17-ter del decreto Iva:
esteso meccanismo scissione pagamenti**

Art. 1 D.L. 24.4.2017, n. 50

Operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1°.7.2017 -> split payment operativo per cessioni di beni e prestazioni servizi effettuate nei confronti:

- della pubblica amministrazione in generale, come definita dalla legislazione in materia di finanza pubblica;
- delle società controllate direttamente dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri;
- delle società controllate direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e unioni di comuni;
- delle società a loro volta controllate, direttamente o indirettamente, dalle società indicate nei due punti precedenti;
- delle società quotate inserite nell'indice Ftse Mib della Borsa italiana.

Attenzione -> lo *split payment* si applica anche ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito (abrogato c. 2, art. 17-ter, decreto Iva).

Con decreto del Mef -> disposizioni di attuazione della nuova disciplina.

Esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva

Detrazione Iva entro dichiarazione dell'anno in cui il diritto è sorto

Art. 2 D.L. 24.4.2017, n. 50

Regola -> termine per l'esercizio del diritto alla detrazione dell' Iva assolta sugli acquisti ridotto da due anni -> «al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto è sorto» e «comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura».

Rischio -> se non si fa concorrere l'acquisto alla formazione da riportare nel quadro VF della dichiarazione Iva dello stesso anno, il diritto viene meno.

Dichiarazione Iva scade il 30 aprile -> l'acquisto deve essere annotato nella liquidazione di dicembre o del quarto trimestre (**da comprendere anche nello «spesometro»**) -> **fattura accompagnatoria emessa dal fornitore in data 31 dicembre e ricevuta lo stesso giorno ->** esercizio del diritto alla detrazione dovrebbe avvenire nel periodo corrente (***affinché lo stesso non si estingua***).

Esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva

Detrazione Iva entro dichiarazione dell'anno in cui il diritto è sorto

Art. 2 D.L. 24.4.2017, n. 50

Dichiarazione IVA del 2017 -> presentazione entro 30.4.2018 -> detrazione dell'imposta assolta su acquisti con esigibilità sorta nel 2017 **dovrebbe risultare esercitata entro quattro mesi dalla fine del periodo di riferimento.**

Attenzione -> **mancato ricevimento della fatture dal fornitore** -> art. 6, c. 8 e 9, D.Lgs. 471/97 -> entro i 30 giorni successivi allo spirare dei 4 mesi dalla conclusione dell'operazione -> emissione autofattura e pagamento Iva con F24. L'Agenzia delle entrate, consentirà poi la detrazione dell'Iva pagata.

Mancanza del regime transitorio -> variazioni in vigore dal 24.4 -> potrebbero avere effetti "restrittivi" sul diritto alla detrazione inerente ad acquisti effettuati prima dell'entrata in vigore del decreto.
Inoltre, **si rende necessaria una valutazione sulla compatibilità della limitazione con le norme comunitarie in materia di Iva.**

Esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva

Detrazione Iva entro dichiarazione dell'anno in cui il diritto è sorto

Art. 2 D.L. 24.4.2017, n. 50

Emissione note di variazione in diminuzione (art. 26, c. 2 e ris. 18.3.2002, n. 89), **se sorto il diritto alla rettifica dell'operazione** -> deve risultare emessa entro il termine per l'esercizio della detrazione dell'Iva (*precedente disposto* -> *presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo*).

Ne deriva, in relazione ai nuovi termini -> l'esercizio del diritto alla detrazione ridotto alla dichiarazione inerente all'anno nel quale è sorto il diritto.

Detrazione Iva deve essere esercitata nel periodo in cui è sorta -> cioè nel momento in cui l'imposta diviene esigibile, fatta salva la possibilità, per gli Stati membri, *di autorizzare i soggetti passivi a esercitare il diritto nel corso di un periodo più lungo*, nel rispetto di specifiche condizioni e modalità fissate dalle normative nazionali ai sensi degli artt. 180 e 182 della direttiva (*cfr. Corte di Giustizia UE, cause C-95/07 e C-96/07, Ecotrade*).

Contrasto indebite compensazioni

Compensazioni con visto di conformità per ammontari superiori a € 5.000,00.

Art. 3 D.L. 24.4.2017, n. 50

Titolari di partita Iva -> possibile compensare solo tramite utilizzo servizi telematici:

- F24 web;
- F24 on line;
- F24 cumulativo;
- F24 addebito unico.

Non previste specifiche disposizioni in tema di decorrenza -> il disposto, quindi, entra in vigore da subito.

Visto di conformità -> riduzione da € 15.000 a € 5.000 per **apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni annuali Iva, redditi e Irap che chiudono a credito.**

Modello Iva TR -> nessun visto di conformità per utilizzo del credito Iva trimestrale in compensazione orizzontale -> visto di conformità obbligatorio per rimborsi superiori a € 30.000.

Contrasto indebite compensazioni

Compensazioni con visto di conformità per ammontari superiori a € 5.000,00.

Art. 3 D.L. 24.4.2017, n. 50

Start-up innovative (art. 25 D.L. 179/2012 -> non variato il limite di € 50.000 per l' apposizione del visto di conformità relativamente alla dichiarazione Iva a credito.

Sanzioni -> contribuente che compensa senza l'apposizione del visto o se risulta apposto da soggetto non abilitato -> **recupero dell' ammontare del credito utilizzato + sanzione, non specificata nella norma, che si ritiene nella misura del 30%.**

Attenzione -> **vietata compensazione (art. 17 del D.Lgs. 241/1997),** in presenza di versamento all'Erario di crediti di imposta non correttamente utilizzati.

Nell'ipotesi di indebita compensazione -> in sede di riversamento dell'imposta non sussiste possibilità di compensarla con altri crediti vantati.

Contrasto indebite compensazioni

**Compensazioni con visto di conformità per
ammontari superiori a € 5.000,00.**

Art. 3 D.L. 24.4.2017, n. 50

**F24 con
saldo zero**

Titolari di partita Iva + privati -> esclusivamente utilizzando «F24 web» o «F24 online» dell'agenzia delle entrate oppure per il tramite di un intermediario abilitato con «F24 cumulativo» o «F24 addebito unico».

**F24 con
saldo
positivo**

Titolari di partita Iva -> solo con i canali telematici messi a disposizione dall'agenzia delle entrate.
Privati -> servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati

**F24 senza
compensazione**

Non titolari di partita Iva -> modello F24 per qualunque importo (anche oltre € 1.000), *senza utilizzo di crediti in compensazione*, anche in forma cartacea presso intermediari della riscossione convenzionati.

Contrasto indebite compensazioni

Regime fiscale delle locazioni brevi

Art. 4 D.L. 24.4.2017, n. 50

Regola

Redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati dal 1° giugno 2017 -> applicabilità norme cedolare secca -> aliquota 21% in caso di opzione.

Quali contratti riguarda

- contratti di locazione;
- contratti di sub-locazione;
- contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi a oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi

Individuazione locazioni brevi

contratti di locazione ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni.

Sono anche compresi quelli che prevedono la prestazione dei servizi:

- di fornitura di biancheria;
- di pulizia dei locali.

Contrasto indebite compensazioni

Regime fiscale delle locazioni brevi

Art. 4 D.L. 24.4.2017, n. 50

Canone

Libero.

Modalità di stipulazione dei contratti

- contratti di locazione;
- contratti di sub-locazione;
- contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi a oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi

Individuazione locazioni brevi

contratti di locazione ad uso abitativo stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio:

- di attività d'impresa;
- di arte e professione;

direttamente o **tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online.**

Contrasto indebite compensazioni

Regime fiscale delle locazioni brevi

Art. 4 D.L. 24.4.2017, n. 50

Regime fiscale applicabile
(*prossimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate*)

- **Cedolare secca al 21%** -> per le locazioni pure di qualsiasi durata (regola già operativa dal 2011) -> opzione da effettuare, di regola, in sede di dichiarazione dei redditi;
oppure, in alternativa:
- **Irpef** -> secondo lo scaglione di reddito del contribuente interessato

Avvertenza per cedolare secca

Nell'ipotesi in cui viene esercitata l'opzione per la cedolare secca -> necessaria la preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata.

Per i contratti di durata complessiva nell'anno inferiore a 30 giorni -> per l'Agenzia delle entrate la predetta comunicazione non si rende necessaria.

Contrasto indebite compensazioni

Regime fiscale delle locazioni brevi

Art. 4 D.L. 24.4.2017, n. 50

Soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare (anche con portali online)

Se mettono in contatto persone in ricerca di un immobile con quelle che dispongono di unità immobiliari da locare -> obbligo di trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai contratti conclusi tramite loro.

Sanzione -> da € 250 a € 2.000 se omessa o infedele *(ridotta a metà se effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza o se eseguita corretta dei dati).*

Se procedono a riscuotere i canoni o i corrispettivi relativi alle locazioni -> quali sostituti d'imposta:

- operano una ritenuta del 21% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto dell'accredito;
- provvedono al versamento e alla certificazione.

Se non risulta esercitata l'opzione per la cedolare secca, la ritenuta è operata a titolo di acconto.

Aumenta l'aliquota del Preu-prelievo erariale unico

Art. 6 D.L. 24.4.2017, n. 50

Il Preu-prelievo erariale unico:

- sugli apparecchi *new slot* -> è dovuto nella misura del 19% dell'ammontare delle somme giocate;
- sugli apparecchi Vlt (*videolottery terminal*) -> sale al 6% dell'ammontare delle somme giocate.

Inoltre, con decorrenza dal 1° ottobre 2017:

- la ritenuta sulle vincite del lotto è fissata nella misura dell'8%;
- sulla parte delle vincite realizzate con gli apparecchi Vlt-Video Lottery Terminal eccedente € 500 -> addizionale raddoppiata -> dal 6% al 12%;
- il diritto dovuto sulla parte della vincita eccedente € 500, conseguita attraverso giochi (anche se a distanza): Vinci per la vita - *Win for life*, Vinci per la vita - *Win for Life Gold* e "SiVinceTutto SuperEnalotto", lotterie nazionali ad estrazione istantanea, Enalotto, Superstar -> imposta raddoppiata -> dal 6% al 12%.

Ace-aiuto alla crescita economica

**Modifica all'art. 1, commi 2, 5 e 6-bis, del
D.L. 201/2011**

Art. 7 D.L. 24.4.2017, n. 50

**Nuova regola
operativa dal
periodo
d'imposta
successivo a
quello in corso
al 31.12.2016**

**Base di riferimento su cui calcolare il rendimento
nozionale ai fini Ace -> il rendimento nozionale del nuovo
capitale proprio deve essere valutato avendo riguardo
all'inerente variazione in aumento rispetto a quello esistente
alla chiusura del *quinto esercizio precedente*
*(e non più dell'esercizio in corso al 31.12.2010).***

**Acconto Ires
2017**

**Acconto Ires 2017 -> quale imposta del periodo
precedente deve essere considerata quella che si sarebbe
determinata applicando le nuove regole.**

Ace-aiuto alla crescita economica

**Modifica all'art. 1, commi 2, 5 e 6-bis, del
D.L. 201/2011**

Art. 7 D.L. 24.4.2017, n. 50

**per le imprese
individuali e le
società di
persone**

Per il 2016 -> come incremento di capitale proprio rileva anche la differenza tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010.

Dal 2017 e fino al 2019 -> come incremento di capitale proprio rileva anche la differenza tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre del quinto periodo d'imposta precedente a quello per il quale si applica l'Ace.

Espropriazione immobiliare

**Modifica all'art. 76, comma 2, del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 602**

Art. 8 D.L. 24.4.2017, n. 50

**Novità in
materia di
riscossione
delle imposte
sul reddito**

L'agente della riscossione **non ha la possibilità di procedere all'espropriazione immobiliare** se:

- il valore dei beni (prima si considerava il singolo bene);
- diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede;

risulta di entità inferiore a € 120.000.

Reclamo e mediazione

**Modifica all'art. 17-bis, comma 1, del
D.Lgs. 546/1992**

Art. 10 D.L. 24.4.2017, n. 50

**Aumenta il
valore delle
controversie
rilevante per la
mediazione
tributaria**

**Per gli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1°
gennaio 2018 -> per le liti di valore non superiore**

a € 50.000

(in luogo degli € 20.000 attualmente previsti)

il ricorso:

- produce anche gli effetti di un reclamo;
e:
- può contenere una proposta di mediazione.

Patent box

**Modifica all'art. 1, commi 39, 40 e 42-ter,
della L. 190/2014**

Art. 56 D.L. 24.4.2017, n. 50

**Novità per la
disciplina della
tassazione
agevolata del
reddito
derivante
dall'utilizzo di
beni
immateriali**

Esclusi dall'ambito di applicazione del *patent box* -> i redditi derivanti dall'utilizzo dei marchi d'impresa.

Regime esteso ai redditi derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali agevolabili, tra loro

- collegati da vincoli di complementarietà;
- finalizzati alla realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi.

Le nuove disposizioni si applicano ai soggetti con esercizio:

- **coincidente con l'anno solare** -> per periodi d'imposta con opzioni esercitate successivamente al 31.12.2016;
- **non coincidente con l'anno solare** -> dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, se opzioni esercitate dopo 31.12.2016.

Modifiche Iri-imposta sul reddito d'impresa

**Inserimento comma 6-bis, nell'art. 55-bis,
del Tuir**

Art. 58 D.L. 24.4.2017, n. 50

**Somme
assoggettate a
tassazione
separata**

In caso di fuoriuscita dal regime (*anche a seguito di cessazione dell'attività*) -> le somme prelevate:

- a carico delle riserve di utili formate nei periodi d'imposta di applicazione dell'Iri;
- nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata;

concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori o dei soci.

N.B.: ai medesimi soggetti viene riconosciuto un credito d'imposta in misura pari all'imposta sostitutiva.

Transfer pricing

Nuove regole

Art. 59 D.L. 24.4.2017, n. 50

Rivisitata la disciplina del *transfer pricing*

Nuovo comma 7 all'art. 110 del Tuir -> i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti in Italia, che:

- direttamente o indirettamente controllano l'impresa;
- ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;

devono essere determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti:

- in condizioni di libera concorrenza;
- e;
- in circostanze comparabili;

se ne deriva un aumento del reddito.

N.B.: stessa regola anche se ne deriva una diminuzione del reddito.

Transfer pricing

Nuove regole

Art. 59 D.L. 24.4.2017, n. 50

Rettifica in diminuzione del reddito

*(ex art. 110,
comma 7,
secondo periodo,
del Tuir)*

facoltà di richiedere,
se ne ricorrano i
presupposti,
l'attivazione di
procedure
amichevoli
*(provvedimento da
emanare)*

può essere riconosciuta:

- in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste da convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o da Convenzione n. 90/436/CE del 23 luglio 1990;
- a conclusione dei controlli eseguiti nell'ambito di attività di cooperazione internazionale con esiti devono risultare condivisi dagli Stati partecipanti;
- a seguito di istanza da parte del contribuente, *a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza* effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che permette un adeguato scambio di informazioni.



***Grazie
per l'attenzione
prestata***